



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRESCIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NORA	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRACASCIO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 320/13 depositato il 07/03/2013
- avverso SIL.RIF.RIMB. IRPEF-ADD.REG. 2006 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRESCIA

**proposto dal ricorrente:**  
CERESA CORRADO  
VIA GUIDO ZADEI INT 1 P 2 72 25123 BRESCIA BS

**difeso da:**  
SANTUS ELENA MARIA  
VIA E. SPALENZA 1 25038 ROVATO BS



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 320/13

UDIENZA DEL

20/05/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

43/03/2013

PRONUNCIATA IL:

20/05/13

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17/06/2013

Il Segretario

*Dei Giuffrè*

**Fatto.**

Il ricorso riguarda una richiesta di rimborso per euro 4.143,00 relativa all'anno 2006 per contributi versati, ma non indicati in dichiarazione dei redditi 2007 che però risulterebbe omessa perché tardiva in quanto presentata in data 24/06/2008

**Conclusione delle parti**

L'ufficio rileva che la richiesta di rimborso sarebbe pienamente legittima in quanto presentata entro il Termine decadenziale di 48 mesi, ma la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre i termini previsti dall'articolo 2 comma 7 DPR 322/1998 e pertanto da una lettura superficiale della norma è da ritenersi omessa.

La parte osserva che in ogni caso la dichiarazione di un contribuente è sempre dichiarazione di scienza e quindi valida sia a favore che a sfavore della parte.

**Motivazioni**

Va qui citato l'articolo 2 comma 7 DPR 322/1998 che testualmente dice " *le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta*"

In proposito questo collegio deve osservare che se il ritardo di presentazione della dichiarazione costituisce comunque titolo per la riscossione per un principio di equità e di diritto sancito dalla costituzione e ripreso dallo statuto dei diritti del contribuente lo stesso deve valere per un credito non contestato e quindi spettante al contribuente.

In queste fattispecie sarà onere della PA applicare la relativa e dovuta sanzione formale, prorogando, se del caso, il periodo di tempo concesso agli uffici per gli eventuali controlli di legge.

E' ampiamente affermato e innumerevoli volte ribadito che le dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali e dispositivi, né costituiscono titolo della obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e come tali vanno trattate.

Ne deriva che proprio in funzione e in applicazione dell'articolo 2 comma 7 del DPR 322/1998 come superficialmente letto e dell'articolo 53 della Costituzione il sistema tributario vedrebbe applicata in maniera iniqua una norma che anziché porre le parti (PA e contribuente) alla pari di fronte allo stato garantirebbe una sorta di vantaggio alla parte che nella fattispecie sarebbe più forte e cioè a quell'ufficio che non consente a un ricorrente di vedere riconosciuto un credito che da una lettura dell'articolo 2 comma 7 citato vedrebbe precluse le legittime aspettative di parte che sono assicurate anche dall'articolo 3 della costituzione che sancisce i diritti e i doveri dei cittadini ponendoli uguali davanti alla legge e con pari dignità sociale.


Per tutti questi motivi questa Commissione nella fattispecie, ritiene legittimo accogliere il ricorso di parte, ma proprio per la particolarità della questione compensa le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore

Dottor Francesco Fracascio



RGR 320/13; UDIENZA DEL 20/05/2013; PRESIDENTE NORA - RELATORE  
FRACASCIO

Il Presidente

Dottor Filippo Nora

